

**DOCUMENTO DI SINTESI – FRONTESPIZIO DELLA
 RICHIESTA DI GARANZIA CONSORTILE – proposta di contratto di concessione garanzia
 presso Alpifidi**

Tra _____ (impresa richiedente)

e, **ALPIFIDI S.C.**, av. du Conseil des Commis, 32 – 11100 Aosta

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente Documento di Sintesi individua nelle tabelle seguenti le commissioni applicabili espresse nel loro ammontare massimo, in attesa della conclusione dell'istruttoria da parte del Confidi; le commissioni definitive saranno determinate in sede di valutazione del merito di credito e di delibera da parte dell'Intermediario e saranno oggetto di comunicazione attraverso apposito Documento di Sintesi che verrà inviato unitamente alla Comunicazione di concessione – perfezionamento del contratto.

GARANZIE CONSORTILI

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA DELLA GARANZIA CONCESSA

Una tantum da calcolarsi per ogni garanzia deliberata sull' importo finanziato banca e da recuperare all'atto della concessione della garanzia

IMPORTO FINANZIATO BANCA				COMMISSIONALE
fini a	€ 20.000			€ 150,00
oltre	€ 20.000	fini a	€ 40.000	€ 250,00
oltre	€ 40.000	fini a	€ 60.000	€ 300,00
oltre	€ 60.000	fini a	€ 100.000	€ 400,00
oltre	€ 100.000	fini a	€ 200.000	€ 500,00
oltre	€ 200.000	fini a	€ 500.000	€ 800,00
oltre	€ 500.000			€ 1.000,00

ALTRI COMMISSIONI E SPESE GENERICHE

qualora applicabili

Commissione di trasferimento garanzia su altra Banca	Per pratica e non su singola linea di fido	€ 300,00
Commissione di istruttoria per conferme di garanzia, per variazioni compagini sociali e/o garanti per restrizioni ipotecarie o qualunque altra attività che determini l'istruttoria di una pratica	Per pratica e non su singola linea di fido	€ 300,00
Commissione di istruttoria per rimodulazione fidi, rinegoziazione fidi, accolli	Per pratica e non su singola linea di fido	€ 300,00
Commissione in caso di rinuncia da parte del cliente all'operazione		Fino alla concorrenza della Commissione di istruttoria prevista
Commissione in caso di rinuncia da parte del cliente all'operazione in presenza di MCC		€ 300,00
Recupero delle spese per accesso a banche dati (Crif, visure catastali) qualora il costo superi i 50,00 euro		Nella misura del costo sostenuto
Recupero commissioni di controgaranzia		Nella misura del costo sostenuto
Saggio interesse di mora – in caso di escusione (cfr. art. 5 sez. IV - Condizioni generali per il rilascio di garanzie consortili)		Percentuale prevista dal D.Lgs. 231/2002
Rimborso spese per ogni singola comunicazione inviata in formato cartaceo (fatte salve le comunicazioni previste come obbligatorie dalla legge che sono gratuite)		€ 3,00
Comunicazioni periodiche ed altre dovute per legge inviate attraverso il canale telematico		gratuite
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi art. 118 del T.U.B.)		gratuite

COMMISSIONI DI GESTIONE

Le commissioni di gestione vengono recuperate alternativamente in modalità annuale o anticipata e sono calcolate secondo le seguenti modalità:

Commissionale annualizzato (recupero nell'anno successivo a quello di competenza):

- breve termine e fidejussioni erogate banca: commissione da calcolare sull'importo finanziato banca con incidenza annuale;
- medio lungo termine: commissione da calcolare sull'importo residuo del finanziato banca con incidenza annuale.

Commissionale anticipato (recupero in un'unica soluzione anticipata una tantum al momento dell'erogazione della linea):

- da calcolare sull'importo finanziato banca con incidenza annuale con la seguente modalità di calcolo: importo finanziato banca x % di commissione x n° mesi / 12).

Tipologia di operazione	% Commissionale con recupero annualizzato	% Commissionale con recupero anticipato
	Costi	Costi
Breve termine	0,80%	0,80%
Garanzie su Fideiussioni erogate banca	0,80%	0,80%
Medio e Lungo Termine chirografario	0,80%	0,40%
Ipotecario	0,80%	0,40%
Leasing	0,80%	0,40%
Integrazione della commissione di gestione: In caso di Proroga della garanzia (per rinegoziazione, allungamento, moratoria etc.) si applica una commissione di gestione integrativa calcolata sul debito residuo dell'importo finanziato banca alla data della proroga da parte dell'istituto di credito e sulla base della durata della proroga stessa.	Non prevista	Medesima percentuale di commissionale sopra indicata per la tipologia di operazione di riferimento

COMMISSIONI DI RISCHIO

Le commissioni di rischio vengono recuperate alternativamente in modalità annuale o anticipata e sono calcolate secondo le seguenti modalità:

Commissionale annualizzato (recupero nell'anno successivo a quello di competenza):

- breve termine e fidejussioni erogate banca: commissione da calcolare sull'importo garantito con incidenza annuale;
- medio lungo termine: commissione da calcolare sull'importo garantito residuo con incidenza annuale.

Commissionale anticipato (recupero in un'unica soluzione anticipata una tantum al momento dell'erogazione della linea):

- da calcolare sull'importo garantito con incidenza annuale con la seguente modalità di calcolo: importo garanzia rilasciata x % di commissione x n° mesi / 12.

In presenza di copertura da parte del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI di cui alla Legge 662/96 le commissioni di rischio vengono scontate come segue:

- sconto del 40% in caso di copertura inferiore all'80%;
- sconto del 60% in caso di copertura maggiore o uguale all'80%.

Tipologia di operazione	% Commissionale con recupero annualizzato	% Commissionale con recupero anticipato
	Costi	Costi
Breve termine	2,00%	2,00%
Garanzie su Fideiussioni erogate banca	2,00%	2,00%
Medio e Lungo Termine chirografario	2,20%	1,10%
Ipotecario	1,80%	0,90%
Leasing	2,20%	1,10%
Integrazione della commissione di rischio: In caso di Proroga della garanzia (per rinegoziazione, allungamento, moratoria etc.) si applica una commissione di rischio integrativa calcolata sull'importo garantito residuo alla data della proroga da parte dell'istituto di credito e sulla base della durata della proroga stessa	Non prevista	Medesima percentuale di commissionale sopra indicata per la tipologia di operazione di riferimento

PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA
PER LE GARANZIE A VALERE SUI FONDI EX ART. 1, COMMA 54 LEGGE 147/2013 – FONDI MISE

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA	Le commissioni di istruttoria indicate nella sopraficie tabella denominata “COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA DELLA GARANZIA CONCESSA”
-----------------------------------	---

Operazioni con recupero del commissionale annualizzato

COMMISSIONI DI GESTIONE	
<i>da calcolare sull'importo finanziato banca con incidenza annuale</i>	
Tipologia di operazione	Costi
Medio e Lungo Termine chirografario	0,80%
Garanzie su Fideiussioni erogate banca	0,75%

Operazioni con recupero del commissionale anticipato

COMMISSIONI DI GESTIONE	
<i>da calcolare sull'importo finanziato banca con incidenza annuale e recupero anticipato in un'unica soluzione</i>	
Tipologia di operazione	Costi
Breve termine “a scadenza”	0,75%
Medio e Lungo termine	0,40%
Garanzie su Fideiussioni erogate banca	0,75%

Voce	Costo
Integrazione della commissione di gestione: In caso di Proroga della garanzia (per rinegoziazione, allungamento, moratoria etc.) si applica una commissione di gestione integrativa calcolata sul debito residuo dell'importo finanziato banca alla data della proroga da parte dell'istituto di credito e sulla base della durata della proroga stessa.	Medesima percentuale di commissionale sopra indicata per la tipologia di operazione di riferimento

Commissioni di Rischio e Altre spese - Per tutte le tipologie di operazione

COMMISSIONI DI RISCHIO	ZERO
ALTRE SPESE	Le spese indicate nella sopraficie tabella denominata “ALTRE COMMISSIONI E SPESE GENERICHE” qualora applicabili

COMMISSIONALE UNICO DI GESTIONE**PER LE GARANZIE A VALERE SUI FONDI EX ART. 3, LEGGE REGIONE VALLE D'AOSTA N. 4/2020
E CONVENZIONE CHAMBRE-CONFIDI 2020**

da calcolare sull'importo finanziato banca moltiplicato per il numero degli anni di durata del finanziamento e da recuperare anticipatamente in una unica soluzione

COMMISSIONE UNICA DI GESTIONE

da calcolare sull'importo finanziato banca moltiplicato per il numero degli anni di durata del finanziamento e da recuperare anticipatamente in una unica soluzione

	Anni	Commissione % annua
per i primi 36 mesi	3	0,60
dal 37° al 60° mese	2	0,50
dal 61° al 120° mese	5	0,40

ALTRE SPESE	Le spese indicate nella soprastante tabella denominata “ALTRE COMMISSIONI E SPESE GENERICHE” qualora applicabili
--------------------	--

PREMIO AGEVOLATO DI GARANZIA PER LE GARANZIE A VALERE SUI FONDI DEL PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE F.E.S.R. 2021/2027 - Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito” - Misura Fondo rischi Confidi e voucher finanziamenti

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA DELLA GARANZIA CONCESSA

Una tantum da calcolarsi per ogni garanzia deliberata sull' importo finanziato banca e da recuperare all'atto della concessione della garanzia

IMPORTO FINANZIATO BANCA				COMMISSIONALE
da	€ 25.000	fini a	€ 40.000	€ 150,00
oltre	€ 40.000	fini a	€ 60.000	€ 300,00
oltre	€ 60.000	fini a	€ 100.000	€ 400,00
oltre	€ 100.000	fini a	€ 200.000	€ 500,00
oltre	€ 200.000	fini a	€ 250.000	€ 800,00

Operazioni con recupero del commissionale anticipato

COMMISSIONI DI GESTIONE

da calcolare sull'importo finanziato banca con incidenza annuale e recupero anticipato in un'unica soluzione (importo finanziato banca x % di commissione x n° mesi / 12)

Tipologia di operazione	Costi
Tutte le tipologie di operazione	0,40%

Commissioni di Rischio e Altre spese

COMMISSIONI DI RISCHIO

da calcolare sulla quota di garanzia con rischio a carico di Alpifidi con incidenza annuale e recupero anticipato in un'unica soluzione (quota di garanzia con rischio a carico di Alpifidi x % di commissione x n° mesi / 12)

Tipologia di operazione	Costi
Tutte le tipologie di operazione	0,70% annuo sull'eventuale quota di garanzia con rischio a carico di Alpifidi

ALTRE SPESE	Le spese indicate nella soprastante tabella denominata “ALTRE COMMISSIONI E SPESE GENERICHE” qualora applicabili
--------------------	--

Il sottoscritto _____, legale rappresentante dell'impresa, dichiara di **accettare** le condizioni economiche sopra indicate ed espresse (in attesa della conclusione dell'istruttoria e dell'iter deliberativo da parte del Confidi) nel loro ammontare massimo, ed inoltre prende atto che le predette commissioni non sono oggetto di restituzione, né totale né parziale, anche in caso di estinzione anticipata dell'affidamento.

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'impresa _____



Sede Legale Amministrativa e Direzionale:
Avenue du Conseil des Commis, 32 – 11100 AOSTA
Filiale: Corso Dante, 19 – 12100 – Cuneo
C.F. 91002410073 P.Iva 01047230071 Sito Internet www.alpifidi.it – PEC: direzione@pec.alpifidi.it
E-mail: info@alpifidi.it Numero Iscrizione al registro regionale degli Enti Cooperativi: a118519
Iscritta nell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB – Codice Meccanografico 19513.1

RICHIESTA DI GARANZIA CONSORTILE – *proposta di contratto di concessione garanzia*

Sezione I (dati anagrafici e linee da garantire)

Codice Azienda	Codice Pratica	
Nuovo Socio <input type="checkbox"/>	Già socio Alpifidi <input type="checkbox"/>	
Banca Presentatrice _____	Filiale _____	
Gestore del rapporto _____	Tel. _____	
Denominazione azienda _____	Località _____	
Via _____	Numero _____	CAP _____
Tel. _____	Cellulare _____	Fax _____
E mail _____	PEC _____	
Codice Fiscale _____	Part. IVA _____	
Legale Rappresentante _____	nato a _____	
il _____ tel. _____	cellulare _____	
Forma Giuridica _____		
dimensione	micro impresa <input type="checkbox"/>	piccola impresa <input type="checkbox"/>
attività svolta _____	media impresa <input type="checkbox"/>	
data inizio attività _____	codice Ateco _____	
	data inizio rapporto con banca _____	

Compagine Sociale (tabella 1)

Nominativo	% del capitale	Amministratore SI NO	Funzioni	Dati anagrafici

I collaboratori

Famigliari n. _____ costo su base annua _____ Dipendenti n. _____ costo su base annua _____
 altri (da specificare) _____ costo su base annua _____

La sede dell'attività è:

di proprietà in affitto canone annuo _____ scadenza contratto _____

Richieste, finalità e piano finanziario (tabella 2)

Tipologia	Importo	% Garanzia	Finalità	Durata / Scadenza	Frequenza
A valere su:	<input type="checkbox"/> Fondo di Garanzia L.662/96 (MCC) <input type="checkbox"/> Fondo Rischi RAVA LR 4/2020 e Convenzione Chambre-Confidi 2020		<input type="checkbox"/> Fondo Rischi ex art.1 c.54 L.147/2013 (MISE) <input type="checkbox"/> Fondo Rischi Progr. regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027		
A valere su:	<input type="checkbox"/> Fondo di Garanzia L.662/96 <input type="checkbox"/> Fondo Rischi RAVA LR 4/2020 e Convenzione Chambre-Confidi 2020		<input type="checkbox"/> Fondo Rischi ex art.1 c.54 L.147/2013 <input type="checkbox"/> Fondo Rischi Progr. regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027		

A valere su:	<input type="checkbox"/> Fondo di Garanzia L.662/96	<input type="checkbox"/> Fondo Rischi ex art.1 c.54 L.147/2013		

Fondo Rischi RAVA LR 4/2020 e
 Convenzione Chambre-Confidi 2020 Fondo Rischi Progr. regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

Note

Dichiarazione sulla sussistenza di connessioni giuridiche e/o economiche (tabella 3)

Impresa connessa	Codice Fiscale	Tipologia di connessione	% connessione

N.B.: Per connessione giuridica si intende la presenza di legami partecipativi superiori al 50%. Per connessione economica si intende la presenza di clienti/fornitori che impattano sul fatturato/acquistato in misura superiore al 50% del totale.

Sezione II (dati economici/di bilancio)

Contabilità ordinaria

Contabilità semplificata

ATTIVO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
Immobilizzazioni materiali			
Immobilizzazioni immateriali			
Attivo finanziario immobilizz.			
<i>di cui rimanenze</i>			
<i>di cui clienti</i>			
<i>di cui liquidità</i>			
PASSIVO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
Patrimonio Netto			
Fondo per rischi ed oneri			
Fornitori			
Debiti banche MLT			
Debiti banche BT			
Altri debiti BT			
CONTO ECONOMICO	Esercizio	Esercizio	Esercizio
Ricavi			
Ammortamenti			
Oneri finanziari			
Proventi/oneri straordinari			
Utile (perdita) d'esercizio			

Cash Flow			
-----------	--	--	--

ALTRI DATI	Esercizio	Esercizio	Esercizio
Numero dipendenti			
Dilaz. media da fornitori gg.			
Dilaz. media a clienti gg.			

Affidamenti bancari e leasing in corso

Banca/Società di leasing	Tipologia affidamento	Importo deliberato	Debito residuo

Sezione III (consistenza patrimoniale e garanzie)

Descrizione degli immobili in capo all'impresa, ai soci e ai garanti (valori in migliaia di €)

Ubicazione _____	Destinazione _____
Proprietà e quota di possesso _____	Valore € _____ mq. _____
Vincolo _____	Istituto _____ Importo iniziale _____
Data inizio _____	Durata _____ Grado _____ Residuo debito _____

Ubicazione _____	Destinazione _____
Proprietà e quota di possesso _____	Valore € _____ mq. _____
Vincolo _____	Istituto _____ Importo iniziale _____
Data inizio _____	Durata _____ Grado _____ Residuo debito _____

Ubicazione _____	Destinazione _____
Proprietà e quota di possesso _____	Valore € _____ mq. _____
Vincolo _____	Istituto _____ Importo iniziale _____
Data inizio _____	Durata _____ Grado _____ Residuo debito _____

Ubicazione _____	Destinazione _____
Proprietà e quota di possesso _____	Valore € _____ mq. _____
Vincolo _____	Istituto _____ Importo iniziale _____
Data inizio _____	Durata _____ Grado _____ Residuo debito _____

GARANTI E GARANZIE ACQUISITE:

Garante	Tipo di garanzia (Fidejussione specifica Fidejussione Omnibus Pegno, Ipoteca)	Importo

Documenti allegati:

- Bilancio ufficiale (per contabilità ordinaria) e/o dichiarazione dei redditi (per semplificata) dell'ultimo esercizio chiuso;
 - Bilancio ufficiale (per contabilità ordinaria) e/o dichiarazione dei redditi (per semplificata) del penultimo esercizio chiuso;
 - Situazione provvisorio relativa all'esercizio in corso;
 - Documenti di spesa;
 - Elenco degli affidamenti bancari in essere con specifica degli utilizzi e dei leasing in corso;
 - Elenco dei principali clienti e fornitori e portafoglio lavori;
 - Business Plan;
 - Altro (specificare) _____

Sezione IV (Condizioni generali per la concessione di garanzie consortili)

La presente sezione riguarda le modalità ed i costi a carico dell'impresa inerenti la concessione delle garanzie consortili che assistono le linee di credito accordate dai singoli Istituti di Credito convenzionati con Alpifidi.

Le richieste di affidamento dovranno essere presentate dall'impresa all'Istituto di Credito prescelto o direttamente alla Cooperativa; le linee di credito saranno regolate alle condizioni stabilite con ogni singolo Istituto ed adeguatamente pubblicizzate tanto dallo stesso quanto dalla Cooperativa mediante appositi Fogli Informativi a disposizione della clientela. L'impresa potrà inoltre rivolgersi alla Cooperativa per ottenere esaustive indicazioni in merito alla consulenza necessaria per il reperimento delle risorse finanziarie, ai migliori costi e nelle forme tecniche più appropriate.

La garanzia si perfezionerà all'atto dell'erogazione del finanziamento richiesto con contestuale riscossione e/o accredito delle commissioni consortili. Tali commissioni non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future.

In caso di mancato perfezionamento della garanzia consortile a seguito della mancata concessione/erogazione del finanziamento da parte della banca le commissioni non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata anche parziale e/o variazioni future.

In caso di mancato perfezionamento della garanzia per rinuncia del cliente possono essere richieste le commissioni previste dal Foglio Info.

Documento di Sintesi.

L'erogazione dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di concessione della garanzia pena il mancato perfezionamento della stessa.

Art.1 (condizioni e validità della garanzia)

Il rilascio della garanzia da parte della Cooperativa è subordinato al positivo esito della propria istruttoria e dell'istruttoria della/e linea/e di credito da parte dell'Istituto di Credito finanziatore. Infatti, a seguito della presente richiesta di rilascio di garanzia consortile, la Cooperativa procede ad istruire la pratica ed a sottoporla all'attenzione del proprio Organo Deliberante. La Cooperativa si riserva la facoltà di respingere la richiesta, in particolare – e a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo – qualora l'obbligato principale e/o gli obbligati in via di regresso non diano sufficienti garanzie di solvibilità, o si tratti di una garanzia che deroghi ad alcune delle norme di cui al Libro IV, Titolo III, Capo XXII del codice civile. È in ogni caso facoltà di Alpifidi s.c. subordinare il rilascio della garanzia alla prestazione di idonee controgaranzie ovvero richiederle in un momento successivo. In caso di *delibera negativa*, la Cooperativa si impegna a darne comunicazione all'Istituto di Credito prescelto nonché al richiedente entro 15 giorni. In caso di *delibera positiva*, la Cooperativa ne dà comunicazione all'impresa richiedente in forma scritta allegando alla comunicazione Documento di Sintesi contenente le condizioni economiche effettivamente applicate, così perfezionando il contratto di credito di firma ai sensi e nelle forme di cui all'art. 1326 codice civile. Contestualmente rilascerà all'Istituto di Credito erogante il finanziamento apposita garanzia fideiussoria mediante consegna in originale di lettera di garanzia. La garanzia emessa dalla Cooperativa è pari ad una percentuale della linea di credito erogata dall'Istituto di credito finanziatore.

Il sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di essere a conoscenza e di accettare le condizioni economiche applicate da Alpifidi per la concessione della propria garanzia nei termini previsti nel Documento di Sintesi e dichiara inoltre di aver ricevuto preventivamente copia di tale documentazione;
 - di conferire sin d'ora all'Istituto di Credito indicato in richiesta mandato irrevocabile ad accreditare a favore di Alpifidi le commissioni previste dal Documento di Sintesi e puntualizzate nel certificato di garanzia per il perfezionamento della garanzia e di autorizzare, qualora l'accordo delle Commissioni di Garanzia avvenga mediante lo strumento del Sepa Direct Debit (SDD), l'Istituto di Credito indicato in richiesta ad addebitarle in via automatica e continuativa sul proprio conto corrente e ad accreditarle a favore di Alpifidi così come previsto dal mandato per addebito diretto SEPA B2B;

- di prendere atto e di accettare che tutte le commissioni, determinate sulla base di quanto previsto dal Documento di Sintesi, non sono oggetto di restituzione, né totale né parziale, ed anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- di prendere atto e di accettare che, in ipotesi di mancato perfezionamento della garanzia consortile a seguito della rinuncia del cliente potranno essere richieste le commissioni previste dal Documento di Sintesi.

Art.2 (controgaranzia)

Alpifidi S.c. opera in regime di controgaranzia con il “Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (Legge 662/96)”. L’impresa potrà richiedere attraverso Alpifidi S.c. l’intervento del suddetto “Fondo di garanzia”, nel qual caso verrà valutata l’ammissibilità all’intervento di garanzia.

Art.3 (versamento di commissioni ed operatività della garanzia)

L’impresa richiedente è tenuta a corrispondere alla Cooperativa le commissioni di seguito elencate nella misura e con la periodicità indicate nel Documento di Sintesi:

- Commissioni di Istruttoria da riconoscere una-tantum a Alpifidi all’atto di concessione della garanzia, che non sono oggetto di restituzione.
- Commissioni di gestione calcolate in percentuale sull’accordato per le linee di Apertura di Credito e di Smobilizzo Crediti e sui numeri debitori dell’anno per i finanziamenti ed i leasing. In caso di modalità di recupero annualizzato, come indicato nel Documento di Sintesi, tali commissioni sono dovute di anno in anno sino alla completa liberazione della Cooperativa dalle obbligazioni derivanti dalla garanzia prestata. In caso di modalità di recupero anticipato, come indicato nel Documento di Sintesi, tali commissioni sono recuperate in un’unica soluzione anticipata all’atto di concessione della garanzia. Le commissioni di gestione non sono oggetto di restituzione.
- Commissioni di rischio calcolate in percentuale sull’accordato per le linee a Breve Termine e sui numeri debitori dell’anno per le linee a Medio e Lungo Termine. In caso di modalità di recupero annualizzato, come indicato nel Documento di Sintesi, tali commissioni sono dovute di anno in anno sino alla completa liberazione della Cooperativa dalle obbligazioni derivanti dalla garanzia prestata. In caso di modalità di recupero anticipato, come indicato nel Documento di Sintesi, tali commissioni sono recuperate in un’unica soluzione anticipata all’atto di concessione della garanzia. Le commissioni di rischio non sono oggetto di restituzione.
- Le altre spese.

La misura delle commissioni di cui sopra sono altresì consultabili sui fogli informativi esposti nella bacheca di Alpifidi e presso gli sportelli delle Banche ed Istituti di credito convenzionati, nonché sul sito www.alpifidi.it nella sezione “Trasparenza”.

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese le eventuali spese di registrazione del presente atto, sono a carico dell’impresa richiedente. Sono altresì a carico di quest’ultima tutte le spese legali sostenute dalla Cooperativa per eventuali azioni giudiziarie promosse contro la medesima o dalla stessa utilmente proposte, presso qualsiasi foro o giurisdizione, in dipendenza del rilascio della garanzia.

Ogni competenza, commissione o spesa dovuta dall’impresa richiedente dovranno essere accreditate sui conti correnti segnalati dalla Cooperativa agli Istituti di Credito e/o specificati su ogni delibera di concessione della garanzia consortile:

- Contestualmente all’erogazione del finanziamento al fine di perfezionare la garanzia stessa;
- Entro 30 giorni dalla richiesta di versamento delle commissioni per le commissioni periodiche previste successivamente al perfezionamento.

Art.4 (obblighi del cliente)

Il consorziato dovrà dare immediata comunicazione alla Cooperativa in caso di:

- a) cessazione, sospensione o alienazione dell’attività;
- b) vendita o diversa destinazione dei bene oggetto di finanziamento;
- c) variazione dell’attività svolta o variazione dello stato dell’impresa.

Nei casi a) e b) il consorziato dovrà estinguere le linee di credito garantite, restituire la parte del finanziamento rimanente entro 60 giorni oppure concordare un piano di rientro che dovrà essere autorizzato dai competenti Organi deliberanti di Alpifidi s.c..

L’impresa socia autorizza l’Istituto di Credito finanziatore a rilasciare alla Cooperativa tutte le notizie e le informazioni in ordine al servizio del credito concesso, esonerandolo da ogni dovere di riservatezza e manlevandolo, sin d’ora da qualsiasi conseguente responsabilità.

Inoltre l’impresa socia autorizza Alpifidi s.c. a rilasciare all’Istituto di Credito finanziatore tutte le notizie e le informazioni in suo possesso in ordine al servizio della garanzia prestata, esonerandola da ogni dovere di riservatezza e manlevandola, sin d’ora da qualsiasi conseguente responsabilità.

L’Organo Deliberante di Alpifidi si riserva di deliberare sovvenzioni in conto capitali o in conto interessi, in applicazione alle disposizioni regionali e al regolamento CE 1998/2006 del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (e successive variazioni e/o modificazioni) circa gli aiuti di stato in regime “de minimis”. A tal proposito l’impresa dovrà verificare che l’agevolazione che andrà ad erogare non costituisca violazione al citato regolamento europeo e del caso rifiutare tale agevolazione.

Art.5 (obblighi del richiedente in caso di escusione)

Nel caso di escusione, da parte del beneficiario, della garanzia rilasciata in esecuzione del presente contratto, l’impresa richiedente è tenuta a rimborsare alla Cooperativa - dietro sua semplice richiesta scritta - quanto versato al beneficiario stesso, impegnandosi sin d’ora a corrispondere alla medesima – ogni eccezione rimossa – sull’ammontare versato dalla Cooperativa stessa al beneficiario ed a partire dalla data del pagamento, gli interessi computati al tasso indicato dalle condizioni economiche. Per il ritardato pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo in conseguenza della prestazione della garanzia, il cliente è tenuto a corrispondere l’interesse di mora nella misura indicata nel documento di sintesi.

L’impresa richiedente autorizza pertanto Alpifidi s.c., sin d’ora e per allora, ad eseguire, anche senza preventivo avviso all’impresa garantita, il pagamento a favore del beneficiario e ciò anche nell’ipotesi che sorgesse o fosse sollevata in qualsiasi sede – giudiziale o arbitrale – contestazione sulle sue pretese. In particolare, l’impresa si dichiara consapevole ed accetta che il pagamento richiesto dal beneficiario alla Cooperativa non potrà essere impedito o ritardato da eccezioni/opposizioni proposte alla Cooperativa medesima dall’impresa stessa o da terzi; al proposito, l’impresa richiedente rinuncia sin d’ora ad ogni e qualsiasi eccezione nei confronti della Cooperativa esonerandola nel contempo da ogni responsabilità in proposito.

Art. 6 (condizioni di recesso)

Nei contratti a tempo indeterminato il Cliente ha il diritto di recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese, e previo assenso formale da parte del Beneficiario della garanzia che dovrà essere comunicato al Confidi liberandolo da ogni obbligazione nei confronti del beneficiario stesso. Il Cliente che intenda recedere dovrà inviare una comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomanda a/r a ALPIFIDI almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso. Alpifidi provvede a chiudere il rapporto di garanzia entro 30 giorni dalla comunicazione di recesso e previo ricevimento del suddetto assenso formale del Beneficiario della garanzia.

Nei contratti a tempo indeterminato Alpifidi ha facoltà di recedere in qualsiasi momento mediante invio al cliente di una comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomanda a/r almeno 30 giorni prima della data prevista per il recesso.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di Alpifidi.

Art. 7 (risoluzione del Contratto)

Nei casi di mancato pagamento delle somme dovute al confidi entro e non oltre 30 giorni dalla loro richiesta, il contratto potrà essere risolto e la garanzia inefficace attraverso l'invio al Cliente di un'apposita comunicazione scritta a mezzo PEC o Raccomandata.

Il mancato pagamento delle commissioni è altresì motivo di esclusione da Socio della cooperativa ai sensi di quanto disciplinato nello Statuto Sociale.

Art. 8 (tempi massimi di chiusura del rapporto di garanzia)

L'intervento di Alpifidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte della banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate nelle tempistiche di volta in volta stabilite. Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la garanzia rilasciata da Alpifidi sia escussa a titolo definitivo dalla banca o da altro soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e Alpifidi rimborsi il valore residuo dei crediti garantiti; a seguito del pagamento, a titolo definitivo, in favore della banca o del soggetto beneficiario della garanzia il credito di firma (garanzia) vantato da Alpifidi si trasforma in un credito di cassa che Alpifidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti. In tal caso il credito per cassa di Alpifidi verso il Cliente, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso oppure passato a perdita.

Art.9 (modifica unilaterale)

Alpifidi s.c. si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali qualora sussista un giustificato motivo e tale facoltà sia specificamente approvata dal Cliente (art. 118 TUB). Qualunque modifica unilaterale delle condizioni economiche e contrattuali è comunicata gratuitamente al Cliente in forma scritta, o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente stesso, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi ed indicandone il motivo che la giustifica. La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica stessa. In caso invece di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le comunicazioni relative alle modifiche unilaterali sono sempre gratuite per il cliente (art. 127-bis, comma 1, TUB).

Fatto salvo quanto sopra, qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto scritto debitamente sottoscritto tra Alpifidi e il Beneficiario.

Art.10 (limitazione di responsabilità)

L'impresa richiedente si impegna a tenere la Cooperativa manlevata ed indenne, in ogni caso, da ogni eventuale responsabilità diretta o indiretta che potesse derivare dal rilascio di garanzie in esecuzione del presente contratto.

Art.11 (reclami)

L'impresa richiedente può presentare reclamo scritto all'Ufficio Reclami di Alpifidi s.c. per lettera raccomandata A/R all'indirizzo Avenue du Conseil des Commis 32 – 11100 Aosta, fax: 0165/362749, e-mail: info@alpifidi.it, posta elettronica certificata: direzione@pec.alpifidi.it oppure direttamente a mano presso la sede dell'intermediario. L'Ufficio Reclami ne conferma la ricezione entro 20 giorni e riscontra la richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo. Qualora il cliente non si senta soddisfatto oppure non abbia ricevuto risposta, prima di ricorrere all'Autorità giudiziaria (pena, in caso contrario, l'improcedibilità della domanda), può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (a tal proposito si consulti il sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure se ne chieda informazione presso le filiali della Banca d'Italia o presso l'Intermediario stesso) oppure ad altro organismo abilitato alla mediazione, riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010.

Art.12 (comunicazioni)

Tutte le comunicazioni e le notifiche, comprese quelle di cui all'art 118 del TUB previste dall'art. 9 del presente contratto, sono fatte da Alpifidi s.c. tramite lettera o tramite PEC ad uno degli indirizzi dichiarati dal richiedente nella sez. I della presente richiesta di concessione garanzia consortile, salvo diversi e specifici accordi. Il cliente prende atto che qualora dovessero subire modifiche gli indirizzi di contatto ivi richiamati sarà suo onere darne tempestivo avviso al Confidi. Le comunicazioni e le notifiche verso la Cooperativa andranno indirizzate presso la sede di quest'ultima in Aosta, Avenue du Conseil des Commis 32, oppure inoltrate via PEC all'indirizzo direzione@pec.alpifidi.it

Art.13 (obblighi del richiedente)

All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla Cooperativa propri dati identificativi, in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati anche per le persone eventualmente autorizzate a rappresentare il cliente stesso.

Art.14 (clausola compromissoria)

Per ogni controversia relativa al rapporto contrattuale nascente dalla presente proposta è competente il foro di Aosta.

Sezione V

(Informativa generale e consenso ai sensi del Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs n. 101/2018, nonché degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 definito “Regolamento generale sulla protezione dei dati – G.D.P.R. Privacy”)

Gentile Cliente,

ALPIFIDI pone, da sempre, particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti della propria clientela ed adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei dati personali.

In tal senso La informiamo che gli aspetti relativi alla privacy – di cui al Dlgs n. 101/2018, nonché agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. G.D.P.R. – vengono trattati all'interno dell'Informativa al Trattamento del Dato Personale.

La invitiamo quindi a leggere con attenzione le informazioni contenute nella suddetta Informativa che Le viene consegnata in copia, e che troverà disponibile anche sul Nostro sito internet www.alpifidi.it – sezione privacy –, prima di sottoscrivere la dichiarazione di consenso riportata in calce.

Consenso al trattamento dei dati

Con la sottoscrizione di cui in calce alla presente sezione, il legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiara di aver ricevuto da parte di Alpifidi l'informativa al trattamento del dato personale e di acconsentire, ai sensi della normativa sulla privacy¹, al trattamento degli stessi, inclusi gli eventuali dati sensibili occasionalmente forniti, da parte della Cooperativa e degli altri soggetti indicati nella predetta informativa per lo svolgimento delle attività necessarie all'attivazione ed alla gestione dei rapporti, operazioni e servizi richiesti.

Luogo e data _____

Timbro e firma _____

Sezione VI

(Informativa sull'utilizzo di Sistemi di Informazioni Creditizie ai sensi della normativa Privacy² e art 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)

Come utilizziamo i suoi dati

Gentile Cliente,

per concederLe il credito di firma da Lei richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità, potrebbe non esserLe concessa la garanzia consolare e/o il finanziamento da parte dell'Istituto erogante da Lei prescelto.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di finanziamento, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.

Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.

Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) inoltrandolo a: Alpifidi s.c., Avenue du Conseil des Commis, 32 - 11100 Aosta, tel. 0165/34127, fax 0165/362749, e-mail: direzione@pec.alpifidi.it e/o alle società di seguito indicate, cui comunicheremo i Suoi dati: CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento e adempiere ad obblighi di legge.

Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni

¹ di cui al Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs n. 101/2018, nonché agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. G.D.P.R.

² di cui al Dlgs 196/2003 così come modificato dal Dlgs n. 101/2018, nonché agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 c.d. G.D.P.R.

credizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. *credit scoring*), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.

I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

ESTREMI IDENTIFICATIVI: CRIF S.p.A. con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Via Francesco Zanardi 41, 40131 Bologna. Fax: 051 6458940, Tel: 051 6458900, sito internet: www.consumatori.crif.com

TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo

PARTECIPANTI: banche, intermediari finanziari, soggetti privati che nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata

USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si

ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extra-europei e, pertanto, i dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese - come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito www.crif.com/). Si fa comunque presente che i Suoi dati potranno essere comunicati a tale sistema solo nel caso in cui il suo finanziamento rientri, ove contrattualmente previsto dagli accordi fra la banca ed il gestore del sistema, fra le seguenti tipologie: prestito (personale, finalizzato per convenzione con il rivenditore, per ristrutturazione casa), mutuo (artigiano, chirografario, agevolato, ipotecario), cessione del quinto dello stipendio, leasing (auto, immobiliare, strumentale), apertura di credito revolving, carta di credito (rateale e pos con pagamento dilazionato, a saldo), finanziamento per anticipi, fido di conto, factoring, ramo assicurazione (crediti, cauzioni), impegni su fattura o su bolletta.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società, titolare del trattamento, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (*art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico*).

Tempi di conservazione dei dati nel sistema di informazioni creditizie gestito da CRIF S.p.A.:

richieste di finanziamento	6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
<i>morosità di due rate o di due mesi</i> poi sanate	12 mesi dalla regolarizzazione
<i>ritardi superiori sanati anche su transazione</i>	24 mesi dalla regolarizzazione
<i>eventi negativi</i> (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) <i>non sanati</i>	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
<i>rapporti che si sono svolti positivamente</i> (senza ritardi o altri eventi negativi)	36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi: si veda il sito www.garanteprivacy.it)

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'impresa, nel richiedere alla Spett.le Alpifidi s.c. il rilascio di garanzia/e consortile/i per la/e linea/e di credito dettagliata/e nella tabella 2 di cui alla precedente sez. I, dichiara, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art 76 del Dpr 445/2000, che:

- i dati, le notizie ed i documenti allegati alla presente sono veritieri e rappresentano la reale situazione dell'azienda;
- ha ricevuto l'informatica relativa al trattamento del dato personale come specificato alla sez. V della presente richiesta;
- ha ricevuto l'informazione relativa all'uso di SIC ex art. 13 Codice privacy e art. 5 del Codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie, di cui alla sez. VI della presente richiesta;
- ha preso visione ed accetta integralmente, senza riserve eccezioni e/o contestazioni, le "condizioni generali per la concessione di garanzie consortili" – regolamento applicativo, di cui alla sez. IV della presente richiesta. A tal fine la presente "richiesta di garanzia consortile – proposta di contratto di concessione garanzia" viene firmata dal sottoscritto, per accettazione, laddove previsto;
- l'azienda non è soggetta a procedure concorsuali, che non è in stato di disastro finanziario e che è in regola con il versamento dei contributi previdenziali personali e dei propri dipendenti;
- l'impresa rientra nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
- gli affidamenti richiesti e garantiti dalla Cooperativa saranno utilizzati per far fronte alle necessità aziendali;
- di rispettare quanto previsto dallo Statuto della Cooperativa e dalle delibere dei relativi Organi competenti;

- informerà Alpifidi di ogni variazione in merito allo stato dell'impresa, in merito alle finalità dell'affidamento richiesto, compresa l'eventuale alienazione dei beni oggetto dei finanziamenti o la loro diversa destinazione;
- l'accettazione di eventuali sovvenzioni che Alpifidi s.c. andrà ad erogare, in qualsiasi forma, non costituisce violazione del regolamento CE 1998/2006 del 15/12/2006 e s.m.i..

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'impresa _____

Dichiara altresì:

- di aver ricevuto un esemplare della presente proposta di contratto, comprensiva del documento di sintesi e delle condizioni generali;
- di aver ricevuto copia dei Fogli Informativi;
- di aver preso atto che il presente documento è composto complessivamente da n. 9 pagine che si intendono tutte comprese, accettate e sottoscritte laddove previsto;
- di prendere atto che, in assenza di diversa richiesta da parte del cliente, i canali di comunicazione utilizzati per inviare le comunicazioni dalla Cooperativa sono l'invio in forma cartacea o la PEC.

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'impresa _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, co.2, del codice civile, si dichiara di aver esaminato e di accettare espressamente le seguenti clausole di cui alla sez. IV "condizioni generali per la concessione di garanzie consortili": **Art. 1** (condizioni e validità della garanzia), **Art.3** (versamento di commissioni ed operatività della garanzia), **Art. 4** (obblighi del cliente); **Art. 5** (obblighi del richiedente in caso di escusione), **Art.6** (condizioni di recesso), **Art. 7** (risoluzione del contratto), **Art. 9** (modifica unilaterale), **Art. 10** (limitazione di responsabilità), **Art. 13** (obblighi del richiedente), **Art.14** (clausola compromissoria).

Luogo e data _____

Timbro e firma dell'impresa _____

Spazio Riservato ad Alpifidi s.c.

Operatore Alpifidi che ha effettuato la verifica dell'identità del/dei firmatario/firmatari

NOME E COGNOME: _____ FIRMA: _____

N. IDENTIFICATIVO POSIZIONE: _____

**RICHIESTA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI L.R. 21/2011 – RICHIESTA DI
 OPERAZIONE A VALERE SUI FONDI LEGGE 147/2013, ARTICOLO 1, COMMA 54
 (FONDI MISE) - RICHIESTA DI OPERAZIONE A VALERE SUI FONDI EX ART. 3 L.R.
 4/2020 R.A.V.A. E CONVENZIONE CHAMBRE-CONFIDI 2020 - RICHIESTA DI
 OPERAZIONE A VALERE SUI FONDI DEL PROGRAMMA REGIONALE PIEMONTE
 F.E.S.R. 2021/2027**

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
 il _____ residente nel Comune di _____
 in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta _____
 con sede in _____
 recapito telefonico _____ Codice Fiscale _____ Part. IVA _____

Classificazione a livello dimensionale ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6/5/2003 recepita dallo Stato italiano con D.M. del 18/5/2005:

Micro impresa Piccola impresa Media impresa Grande impresa

Per la concessione di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE N. 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L. 15 dicembre 2023;

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

– Regolamento N. 2831/2023 de minimis – Regolamento n. 1408/2013 de minimis settore agricolo e s.m.i.
 – Regolamento n.717/2014 de minimis settore Pesca e Acquacoltura e s.m.i. – Regolamento n. 2832/2023 de minimis SIEG

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e **della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell’impresa

che l’**impresa non è controllata** né controlla direttamente o indirettamente altre imprese ubicate in Italia;
 che l’**impresa controlla** anche indirettamente le imprese seguenti aventi sede legale in Italia;

Anagrafica dell’impresa controllata					
IMPRESA	Denominazione/Ragione sociale			Forma giuridica	
SEDE LEGALE	Comune	CAP	Via	Numero	Prov.
DATI IMPRESA	Codice fiscale			Partita IVA	

che l’**impresa è controllata** anche indirettamente dalle imprese seguenti aventi sede legale in Italia;

Anagrafica dell’impresa controllante					
IMPRESA	Denominazione/Ragione sociale			Forma giuridica	
SEDE LEGALE	Comune	CAP	Via	Numero	Prov.
DATI IMPRESA	Codice fiscale			Partita IVA	

Sezione B – rispetto del massimale

Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
 Che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____

- che l'impresa negli ultimi 3 anni **NON È STATA OGGETTO** di fusione o operazioni di acquisto/cessione di azienda o di ramo d'azienda
- che l'impresa negli ultimi 3 anni **È STATA OGGETTO** di fusione o operazioni di acquisto/cessione di azienda o di ramo d'azienda
- che l'impresa rappresentata **non è in oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- che l'impresa è **attiva**
- che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nei tre anni precedenti, calcolati su base mobile, alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni
- che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nei tre anni precedenti, calcolati su base mobile, i seguenti aiuti “de minimis” tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni

Impresa cui è stato concesso il <i>de minimis</i>	Ente concedente	Rif. normativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Reg. UE <i>de minimis</i>	Importo dell'aiuto <i>de minimis</i>	
					Concesso	Effettivo
TOTALE						

L'impresa in parola pertanto

RICHIEDE

- Di poter beneficiare di contributo in conto interessi a valere sulla legge regionale 21/2011 per i seguenti finanziamenti:**

Motivazione del Finanziamento	Importo Finanziamento	RISERVATO A ALPIFIDI		
		Data erogaz.	Importo ammesso	% del contrib.

In relazione a quanto previsto dalla Legge regionale n. 21 del 1° agosto 2011 – Disposizioni in materia di contributi a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti aderenti agli Enti di garanzia collettiva dei fidi – Confidi della Regione Autonoma della Valle d'Aosta – e successive norme applicative

Di poter usufruire della garanzia a valere sui fondi Legge 147/2013, articolo 1, comma 54 (Fondi MISE) per le seguenti operazioni:

Tipologia (APC Fin)	Importo €	Durata mesi	Frequenza/a revoca	Finalità

Di poter usufruire della garanzia a valere sui fondi ex art. 3 L.R. 4/2020 R.A.V.A. e Convenzione Chambre-Confidi 2020 per le seguenti operazioni:

Tipologia (APC Fin)	Importo €	Durata mesi	Frequenza/a revoca	Finalità

- Si impegna a utilizzare il credito/finanziamento garantito dai suddetti Fondi Rischi esclusivamente per:
- investimenti produttivi e infrastrutturali effettuati dopo l'entrata in vigore della l.r. 4/2020;
 - fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
 - riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell'indebitamento;
 - mantenere i requisiti presenti all'atto della concessione della garanzia per l'intera durata della garanzia stessa ed a rispettare le condizioni previste nella garanzia concessa dal Confidi ai sensi del Regolamento Rava approvato con DGR n. 314 del 27/4/2020.

Firma per impegno a rispettare le suddette condizioni _____

- Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, **consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000)**, con la presente fornisce dichiarazione sostitutiva antimafia ed in particolare dichiara:
- che il soggetto beneficiario finale non è destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, articolo 9, comma 2;
 - di non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - che non sussistono cause ostative previste dall'articolo 67, commi 1, lettera g), e comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Firma per Dichiarazione Sostitutiva Antimafia _____

Di poter usufruire della garanzia a valere sui Fondi del Programma regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Azione I.1iii.5 “Sostegno per il miglioramento dell’accesso al credito” e delle connesse ulteriori agevolazioni (voucher) per la seguente operazione:

Tipologia	Importo €	Durata mesi	Frequenza	Finalità

Ed inoltre:

1. Dichiara che l'impresa è in regola con la normativa in materia di aiuti di stato. In particolare dichiara, agli effetti della legislazione vigente di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto, neanche secondo la regola *de minimis*, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea.
2. L'impresa si impegna a non alienare i beni oggetto di finanziamento e a mantenere la destinazione prevista al momento della concessione del finanziamento per tutta la durata del finanziamento stesso o, in ogni caso, a comunicare a Alpifidi l'eventuale variazione di destinazione, e/o l'alienazione del bene stesso entro 60 gg.
3. Per poter beneficiare del contributo in conto interessi l'impresa si impegna a presentare annualmente a Alpifidi la “dichiarazione de minimis” attestante i contributi percepiti dall'impresa stessa nei tre anni precedenti.

Luogo e data _____

Timbro e firma
del Legale Rappresentante